

Bonus pubblicità: online l'elenco degli ammessi

Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, con il **provvedimento** adottato il 5 maggio, ha approvato l'elenco dei **soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali** per l'anno 2024.

Il contributo è rivolto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali e consiste in un **credito d'imposta del 75%** del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e nel limite massimo di 30 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa (art. 57-bis, D.L. n. 50/2017).

Il provvedimento al suo interno contiene la **lista dei beneficiari divisa in tre colonne** in ognuna delle quali sono riportati:

- **codice fiscale dell'interessato,**
- **denominazione del beneficiario,**
- **importo potenzialmente fruibile**

La corretta fruizione del credito, infatti, è condizionata alla verifica preventiva da parte degli stessi soggetti ammessi, di **non aver superato nel triennio i massimali stabiliti dalla normativa europea sugli aiuti de minimis**.

Nel caso in cui in sede di registrazione dell'aiuto nel Registro nazionale aiuti (Rna), l'Agenzia delle Entrate dovesse accertare l'impossibilità della registrazione per effetto del superamento dell'importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto de minimis pertinente, si determinerebbe la **revoca del beneficio concesso** e l'illegittimità dell'eventuale fruizione, con conseguente recupero dell'agevolazione indebitamente percepita.

Il credito di imposta è utilizzabile, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco

dei soggetti ammessi, **unicamente in compensazione.**

A tal fine, l'F24 deve essere presentato attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. In fase di compilazione, dovrà essere indicato il codice tributo 6900 appositamente istituito dall'Agenzia con la risoluzione n. 41/2019.

(MF/ms)